



Al Prefetto della Provincia di Varese

VISTO l'art.9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

VISTA la nota con cui è stato comunicato lo svolgimento della gara podistica denominata **"ECORUN VARESE 2025"** organizzata dalla Società ASD ECORUN VARESE con sede a Varese per il giorno **11 maggio 2025** con partenza alle ore 09.00 dal Comune di Varese (Corso Matteotti) ed arrivo previsto per le ore 11.00 circa nel Comune di Varese (Piazza Monte Grappa) e comunque fino all'arrivo dell'ultimo concorrente;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interesserà strade ricadenti nel territorio della Provincia di Varese (Comuni di **VARESE E CASCIAGO**);

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7/bis dell'art.9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e del comma 3 dell'art.8 del Regolamento della Regione Lombardia del 27.3.2006 n.6, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare e pedonale;

VISTO il parere favorevole della Polizia Stradale di Varese circa la sospensione temporanea della circolazione stradale, pervenuto in data 30/04/2025, nonché le seguenti indicazioni in esso contenute: *"Si segnala la necessità di sensibilizzare gli enti territoriali interessati dal passaggio della gara affinché, per il tramite dei rispettivi organi di Polizia Locale, sia assicurata la vigilanza nei punti ritenuti maggiormente critici o sensibili per la circostanza, con informazione all'utenza su itinerari alternativi. In aggiunta, massima collaborazione dovrà essere fornita dall'ente promotore, anche attraverso personale volontario da impiegarsi preferibilmente in raccordo con le Polizie Locali."*;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione stradale il giorno **11 maggio 2025** lungo il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Dato l'alto numero di partecipanti previsti (circa 1.500), al fine di tutelare la sicurezza sia della circolazione che dei concorrenti, la sospensione temporanea **in ciascun punto del percorso** potrà aver luogo limitatamente allo spazio intercorrente tra i cartelli "inizio corsa podistica" e "fine corsa podistica" per un massimo di 2 ore.

Durante la sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli ed ai pedoni di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.



Al Prefetto della Provincia di Varese

DISPONE

altresi che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- i concorrenti dovranno essere scortati, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse od attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- si ottemperi alle indicazioni fornite dalla locale Sezione della Polizia Stradale nella formulazione del parere favorevole alla sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in premessa indicate.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, gli organizzatori dovranno curare altresì la massima pubblicità del presente provvedimento, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati su mezzi d'informazione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in argomento da parte dell'Ente competente, ai sensi del già citato art.9 del D.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Varese, data del protocollo

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto Aggiunto
(Corsaro)